



**CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI**  
*Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e  
sconfitte*





- Ai sensi dell'art. 31 d.lgs 179/2012 conv. in legge 221/2012 “La start-up innovativa non è soggetta a procedura concorsuale diversa da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3”



Requisiti (art. 25 D.L. 18/10/2012, n. 179) della “start-up innovativa:

- la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi;
- l'impresa deve essere residente in Italia oppure in uno degli Stati membri UE;
- il valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
- la società deve avere quale oggetto prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o da cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

La “start-up innovativa”, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- le spese in ricerca debbono rappresentare il 15% fra la differenza tra costo e valore della produzione;
- la società deve impiegare laureati come dipendenti o collaboratori almeno per 1/3 del personale;
- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un'invenzione industriale afferente l'oggetto sociale e l'attività d'impresa.



- Compete al giudice accertare l'esistenza dei requisiti dell'impresa affinché possa essere qualificata «start-up innovativa».



- La procedura di Liquidazione dei Beni ex art. 14 ter Legge 3/2012 si apre con decreto del tribunale il quale:
  - nomina il liquidatore;
  - dispone che non possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni;
  - stabilisce l'annotazione del decreto nel registro delle imprese;
  - ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare.



Una volta nominato, il Liquidatore ex art. 14 quinquies legge 3/2012 deve:

- 1) prendere in consegna la documentazione contabile;
- 2) formare l'inventario dei beni ed entro trenta giorni elaborare il programma di liquidazione;
- 3) redigere lo stato passivo.



- Il liquidatore ex legge 3/2012 ha l'amministrazione dei beni.
- Se sussistono procedure esecutive può subentrarvi.
- I creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.
- Il liquidatore ex legge 3/2012 esercita ogni azione per conseguire la disponibilità dei beni.



- Ai sensi dell'art. 16 legge 3/2012 il componente dell'Organismo di Composizione della Crisi è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro in ordine alle false attestazioni:
  - sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta;
  - sulla fattibilità del piano;
  - nella relazione particolareggiata.

La stessa pena si applica nel caso in cui il componente dell'Organismo di Composizione della Crisi cagioni un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.